

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Bielorussia

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 1999¹,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 26 aprile 1999, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

1653

¹ FF 1999 8097